



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **IL VERSAMENTO DEL TERZO NEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

*Publicato il 24 Luglio 2025 di Sabatino Pizzano*



Il panorama del contenzioso tributario ha subito una trasformazione radicale con l'introduzione dell'istituto dell'**accertamento esecutivo**, disciplinato dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Questa innovazione normativa ha stravolto l'approccio strategico che contribuenti e professionisti devono adottare nella gestione delle controversie fiscali, introducendo meccanismi di riscossione immediata che bypassano le procedure tradizionali. La disciplina, che si applica agli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA, rappresenta una delle più significative innovazioni degli ultimi quindici anni nel diritto tributario sostanziale. L'obiettivo dichiarato del legislatore era quello di accelerare i tempi di riscossione e ridurre il contenzioso meramente dilatorio, ma l'implementazione pratica ha generato nuove complessità procedurali che meritano un'analisi approfondita.

## **L'architettura normativa dell'accertamento esecutivo**

### **Il superamento del modello tradizionale di riscossione**

Prima dell'introduzione dell'accertamento esecutivo, il sistema tributario italiano seguiva un percorso lineare: accertamento, eventuale impugnazione, iscrizione a ruolo, notifica della cartella esattoriale e, solo successivamente, possibili azioni esecutive. Questo schema, codificato nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, garantiva al contribuente tempi più dilatati per organizzare la propria difesa e gestire l'impatto finanziario delle contestazioni.

Il nuovo paradigma elimina invece la fase intermedia dell'iscrizione a ruolo, conferendo all'avviso di accertamento una duplice natura: atto impositivo e titolo esecutivo. Questa convergenza funzionale, che trova il proprio fondamento giuridico nella necessità di contrastare l'evasione fiscale e accelerare i recuperi, ha inevitabilmente modificato l'equilibrio processuale tra amministrazione e contribuente.

### **I presupposti normativi e le condizioni di applicabilità**

L'articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce con chiarezza che l'accertamento esecutivo si applica agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate relativi a imposte sui redditi, IRAP e IVA. La norma richiede espressamente che l'avviso contenga l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, che coincide generalmente con i sessanta giorni dalla notifica, al netto della sospensione feriale dal primo al trentuno agosto.

Un aspetto di particolare rilevanza tecnica - spesso sottovalutato nella casistica operativa - riguarda la corretta formulazione dell'intimazione ad adempiere. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che difetti sostanziali in questa clausola possono compromettere l'efficacia esecutiva dell'atto, riportando il procedimento sui binari della riscossione ordinaria.

## **Il versamento provvisorio: meccanismi operativi e implicazioni strategiche**

### **La disciplina del "terzo" e le sue peculiarità applicative**

Quando il contribuente decide di impugnare l'accertamento esecutivo, si attiva automaticamente l'obbligo di versamento provvisorio previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n. 602/1973. Questa disposizione, risalente alla riforma tributaria degli anni Settanta ma rivitalizzata dalla disciplina dell'accertamento esecutivo, stabilisce che le imposte corrispondenti agli imponibili accertati vengano rimosse nella misura di un terzo degli ammontari contestati.

Il meccanismo presenta diverse peculiarità tecniche che meritano attenzione. In primo luogo, il versamento deve essere effettuato

spontaneamente dal contribuente utilizzando il modello F24, con l'indicazione dei codici tributo appropriati e dei riferimenti dell'atto impugnato. La ricevuta del pagamento deve poi essere trasmessa all'ufficio competente entro dieci giorni dall'effettuazione del versamento, termine che la prassi amministrativa interpreta in senso perentorio.

Gli interessi da versare a titolo provvisorio si calcolano al tasso del quattro per cento annuo stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento originario fino al termine previsto per la presentazione del ricorso. Questa modalità di calcolo, apparentemente lineare, può generare complessità operative quando l'accertamento riguardi periodi d'imposta pluriennali o contenga rettifiche articolate su più annualità.

## **Il trattamento differenziato delle sanzioni: un regime di favore parziale**

Una delle innovazioni più significative della disciplina riguarda il trattamento delle sanzioni pecuniarie. L'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in combinato disposto con l'articolo 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che le sanzioni amministrative possano essere riscosse soltanto dopo la pronuncia di primo grado e nella misura dei due terzi dell'importo irrogato.

Questo regime differenziato trova la propria ratio nella natura sostanzialmente punitiva delle sanzioni, che giustifica una maggiore cautela nella riscossione provvisoria. Tuttavia, la disciplina presenta alcune zone d'ombra interpretative, particolarmente evidenti nei casi di accertamenti che contestino violazioni di diversa gravità o quando le sanzioni siano irrogate con atti separati rispetto all'accertamento principale.

## **Casistica operativa: l'applicazione pratica attraverso esempi concreti**

### **Scenario tipo: accertamento IVA in rettifica**

Per illustrare concretamente i meccanismi operativi, prendiamo in esame un caso rappresentativo della prassi professionale. Un'azienda riceve un avviso di accertamento in rettifica per il periodo d'imposta 2022, notificato il 25 luglio 2025, con i seguenti contenuti:

- Maggiore IVA accertata: € 750.000
- Interessi al 4% annuo: € 82.500
- Sanzioni per infedele dichiarazione: € 562.500
- Termine per l'impugnazione: 23 ottobre 2025

In caso di impugnazione, il contribuente dovrà versare entro il 23 ottobre un terzo della maggiore imposta e degli interessi, pari a € 277.500 ( $€ 750.000 + € 82.500 \div 3$ ). Nessun importo risulta invece immediatamente dovuto per le sanzioni, che potranno essere riscosse soltanto dopo la sentenza di primo grado e comunque nella misura massima di € 375.000 (due terzi di € 562.500).

### **Complessità operative nelle rettifiche pluriennali**

La gestione diventa più articolata quando l'accertamento riguardi più periodi d'imposta. In questi casi, il calcolo del terzo deve essere effettuato separatamente per ciascuna annualità, tenendo conto delle diverse scadenze originarie e dei conseguenti diversi periodi di maturazione degli interessi. La prassi amministrativa ha chiarito che il versamento può essere effettuato in modalità cumulativa, purché vengano rispettati i codici tributo specifici per ciascun periodo.

## Le tre alternative strategiche: analisi comparativa dei rischi e delle opportunità

### Prima strategia: il versamento tempestivo come scelta cautelativa

Il contribuente che opta per il pagamento del terzo entro il termine di impugnazione si colloca nella posizione più sicura dal punto di vista procedurale. Questa scelta elimina qualsiasi rischio di azioni esecutive e blocca la maturazione degli interessi sulle somme versate. Dal punto di vista operativo, il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con l'indicazione precisa dei codici dell'ufficio precedente e del codice atto riportati nell'avviso.

#### Vantaggi della strategia cautelativa:

- Eliminazione completa del rischio esecutivo
- Blocco della maturazione degli interessi
- Semplificazione delle procedure amministrative
- Mantenimento di rapporti collaborativi con l'amministrazione

#### Profili di criticità:

- Anticipazione immediata di liquidità significativa
- Costo opportunità del capitale immobilizzato
- Necessità di gestire l'eventuale procedura di rimborso

La scelta risulta particolarmente indicata per contribuenti con disponibilità finanziarie adeguate e nei casi in cui l'esito del contenzioso appaia incerto. Nell'esperienza professionale, questa strategia viene prevalentemente adottata dalle imprese di maggiori dimensioni o quando gli importi in contestazione, pur significativi, non compromettano l'equilibrio finanziario aziendale.

### Seconda opzione: il versamento differito nei trenta giorni

Una strategia intermedia consiste nel versare il terzo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'impugnazione. Questa modalità consente di evitare l'affidamento della riscossione all'agente della riscossione, pur comportando la maturazione di interessi aggiuntivi per il periodo di ritardo.

Gli interessi moratori si calcolano secondo le disposizioni dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, al tasso del quattro per cento annuo dal giorno successivo alla scadenza del termine fino alla data dell'effettivo versamento. Per il nostro esempio precedente, un ritardo di quindici giorni comporterebbe interessi aggiuntivi pari a circa € 1.370 ( $€ 832.500 \times 4\% \times 15/365$ ).

#### Elementi di valutazione strategica:

- Bilanciamento tra costo del ritardo e benefici della dilazione
- Mantenimento del controllo sulla procedura di pagamento
- Evitamento delle maggiorazioni dovute all'agente della riscossione

Questa opzione si rivela particolarmente attraente quando il contribuente necessita di tempo aggiuntivo per reperire la liquidità necessaria o per valutare più approfonditamente le prospettive del contenzioso.

## Terza alternativa: la strategia del rischio calcolato

L'opzione più audace prevede la mancata effettuazione del versamento provvisorio, accettando le conseguenze dell'affidamento della riscossione all'agente della riscossione. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, l'amministrazione procede infatti all'affidamento delle somme secondo le procedure previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2011.

### Il regime della sospensione legale e le sue limitazioni

Un aspetto di particolare rilevanza tecnica riguarda la sospensione legale di centottanta giorni dall'affidamento in carico, prevista dall'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973. Durante questo periodo, l'agente della riscossione non può procedere ad azioni esecutive, ma può comunque adottare misure cautelari e conservative per la tutela del credito.

È fondamentale comprendere che la sospensione non si applica nei casi di accertamenti definitivi, anche a seguito di giudicato, né nelle ipotesi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Inoltre, l'articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 consente comunque l'adozione di misure cautelari quando sussistano specifiche condizioni di rischio per il credito erariale.

### Analisi costi-benefici della strategia rischiosa

Nel nostro esempio pratico, la scelta di non versare il terzo comporterebbe, in caso di soccombenza definitiva:

- Interessi moratori dal 24 ottobre 2025 fino alla data di notifica dell'atto da parte dell'agente della riscossione
- Interessi di mora post-notifica al tasso del 6% annuo (articolo 30 D.P.R. n. 602/1973)
- Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione nella misura dell'1% (fino a € 5.000) + 0,5% (da € 5.001 a € 25.000) + 0,3% (oltre € 25.000), secondo l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999

Per l'importo di € 832.500 del nostro esempio, gli oneri di funzionamento ammonterebbero a circa € 2.475, mentre gli interessi di mora potrebbero raggiungere cifre significative in caso di contenzioso prolungato.

## Profili sanzionatori: l'esenzione dal regime punitivo ordinario

### L'esclusione delle sanzioni per omesso versamento

Una delle disposizioni più favorevoli al contribuente è contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 78/2010, che espressamente esclude l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute in base all'accertamento esecutivo.

Questa esenzione rappresenta una deroga significativa al principio generale secondo cui il mancato pagamento delle imposte comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. La ratio della norma risiede nella considerazione che il contribuente impugnante non può essere penalizzato per aver scelto di esercitare il proprio diritto di difesa.

### I limiti dell'esenzione e le sanzioni residue

L'esenzione non si estende tuttavia a tutte le tipologie di sanzioni. Restano applicabili, ad esempio, le sanzioni per violazioni procedurali o per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalle singole normative d'imposta. Inoltre, l'esenzione opera esclusivamente nei rapporti tra contribuente e amministrazione, senza precludere eventuali responsabilità nei confronti di terzi.

## **Strumenti di tutela: sospensione amministrativa e giudiziale**

### **La sospensione in via amministrativa**

Nonostante il carattere esecutivo dell'accertamento, il contribuente conserva la possibilità di richiedere la sospensione dell'atto in via amministrativa, secondo le procedure previste dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 546/1992. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la valutazione deve basarsi sui tradizionali criteri del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, tenendo conto della specificità del regime dell'accertamento esecutivo.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate mostra un approccio generalmente cautelativo nelle valutazioni delle istanze di sospensione, particolarmente quando siano in gioco importi significativi o quando le argomentazioni del contribuente non appaiano immediatamente convincenti.

### **La tutela giudiziale cautelare**

Sul versante giudiziale, l'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992 consente al contribuente di richiedere la sospensione dell'atto alle commissioni tributarie. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il carattere esecutivo dell'accertamento non preclude l'applicazione dei criteri ordinari per la concessione della sospensiva, ma richiede una valutazione particolarmente rigorosa dei presupposti.

## **Impatti sul sistema e prospettive evolutive**

### **L'efficacia dell'istituto nella prassi applicativa**

L'analisi dei dati disponibili evidenzia come l'accertamento esecutivo abbia effettivamente conseguito l'obiettivo di accelerare i tempi di riscossione. Secondo le statistiche dell'Agenzia delle Entrate, la percentuale di contribuenti che effettuano il versamento del terzo entro i termini previsti si attesta intorno al 65%, con punte superiori per le imprese di maggiori dimensioni.

Tuttavia, l'istituto ha anche generato un incremento della conflittualità procedurale, con un aumento del contenzioso relativo alla validità delle intimazioni ad adempiere e alle modalità di calcolo del versamento provvisorio.

### **Le prospettive di riforma e le criticità emergenti**

Il dibattito dottrinale e professionale ha evidenziato alcune criticità del sistema attuale, particolarmente in relazione all'equilibrio tra esigenze di celerità della riscossione e tutela dei diritti del contribuente. Tra le ipotesi di riforma più discusse figurano:

- L'introduzione di soglie di rilevanza per l'applicazione dell'accertamento esecutivo
- La revisione dei meccanismi di calcolo degli interessi
- Il potenziamento degli strumenti di tutela cautelare

## **Considerazioni strategiche e operative finali**

L'analisi comparativa delle tre alternative evidenzia come la scelta ottimale dipenda da una molteplicità di variabili: l'entità degli importi contestati, la solidità delle argomentazioni difensive, la situazione finanziaria del contribuente e i tempi presumibili del procedimento giudiziale.

Nell'esperienza professionale emergono alcune linee guida operative:

- **Per importi elevati e argomentazioni difensive solide:** la strategia del rischio calcolato può risultare conveniente, purché il contribuente sia in grado di gestire l'eventuale pressione esecutiva dell'agente della riscossione.
- **Per controversie di media entità con esito incerto:** il versamento tempestivo rappresenta generalmente la scelta più equilibrata, eliminando rischi procedurali e consentendo di concentrarsi sui profili sostanziali della difesa.
- **Per situazioni di difficoltà finanziaria temporanea:** il versamento differito nei trenta giorni può offrire il giusto compromesso tra tutela procedurale e flessibilità operativa.

La disciplina dell'accertamento esecutivo rappresenta, in definitiva, uno degli elementi più caratterizzanti del diritto tributario contemporaneo, richiedendo ai professionisti del settore un continuo aggiornamento delle strategie difensive e una valutazione sempre più sofisticata del rapporto rischi-benefici nelle singole fattispecie.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA